Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 settembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato per mercoledì 27 settembre 1978, alle ore 17, in 313ª seduta pubblica, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

(7547)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. **558.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della vicaria autonoma della Visitazione di Maria Vergine, in Pieve Albignola, con la parrocchia di S. Giovanni Battista, in Mezzana Rabattone.

N. 558. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 1° novembre 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* della vicaria autonoma della Visitazione di Maria Vergine, in frazione Cascinotto Mensa del comune di Pieve Albignola (Pavia), con la parrocchia di S. Giovanni Battista, in Mezzana Rabattone (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. **559.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e mutamento del titolo della parrocchia dei SS. Lorenzo e Bernardo, in Frabosa Soprana.

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mondovì 18 dicembre 1976, integrato con dichiarazione 15 aprile 1977, relativo al trasferimento nella chiesa di Maria Vergine Assunta, in zona Prato Nevoso della frazione Seccata del comune di Frabosa Soprana (Cuneo), della parrocchia dei SS. Lorenzo e Bernardo, con il mutato titolo di « Maria Vergine Assunta e dei SS. Lorenzo e Bernardo » con estensione, nel contempo, della propria circoscrizione al territorio di Prato Nevoso, stralciato dalle limitrofe parrocchie di San Biagio, in Miraglio di Frabosa Sottana, e di San Giovanni B., in Frabosa Soprana.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 374

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. **560.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Goretti, in Fiorano Modenese.

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena 31 agosto 1976, integrato con due dichiarazioni datate 6 aprile e 10 novembre 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria Goretti, in località Ubersetto del comune di Fiorano Modenese (Modena).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. **561.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Collegio degli angeli », in Treviglio.

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Collegio degli angeli », in Treviglio (Bergamo), appartenente alla congregazione delle suore di carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 375

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. **562.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Collegio Santa Bambina del Belvedere », in Crespano del Grappa.

N. 562. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Collegio Santa Bambina del Belvedere », in Crespano del Grappa (Treviso), appartenente alla congregazione delle suore di carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 373

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. **563.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Croce e S. Maria Maddalena e di S. Giovanni Battista, in Sassello.

N. 563. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acqui Terme 22 novembre 1976, integrato con due dichiarazioni, una di pari data e l'altra del 14 luglio 1977, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Croce e S. Maria Maddalena, in Sassello (Savona), e di S. Giovanni Battista, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 372

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Lizzano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lizzano (Taranto), non è riuscito a deliberare validamente il bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

Con provvedimento 14 gennaio 1978, n. 1835, la competente sezione provinciale di controllo sugli atti degli enti locali invitava il consiglio comunale a riprendere in esame la deliberazione con cui quel consesso aveva approvato l'importante documento contabile in relazione a quanto stabilito dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1978, n. 43.

Il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 27 aprile 1978, con all'ordine del giorno il riesame del bilancio.

La riunione riusciva infruttuosa ai fini del riesame del bilancio riportando la relativa votazione 10 voti favorevoli e 10 contrari.

Nelle successive riunioni del 5 e 20 maggio 1978 la proposta di approvazione del bilancio riportava nuovamente 10 voti favorevoli e 10 contrari.

Allo scopo di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge la competente sezione del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 7523 del 16 maggio c.a., convocava d'ufficio quel civico consesso, per i giorni 25 maggio c.a. e 3 giugno c.a., rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno il riesame del bilancio.

Con tale provvedimento, notificato ai singoli consiglieri, veniva assegnato al consiglio comunale il termine di giorni dieci, decorrente dalla data di prima convocazione, per il riesame del bilancio, con l'espressa osservanza che in caso di inadempienza sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi e sanzionatori previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 27 maggio 1978 la proposta di riesame del bilancio riportava, ancora una volta, 10 voti favorevoli e 10 contrari.

L'organo regionale di controllo provvedeva, allora, alla nomina di un commissario *ad acta* che, con deliberazione 29 giugno 1978, n. 2, approvava il bilancio 1978, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto, riscontrata l'inadempienza da parte del consiglio comunale di Lizzano del tassativo obbligo dell'approvazione del bilancio, causata dalla contrapposizione di due schieramenti di pari consistenza, ha proposto lo scioglimento di quel consesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella fattispecie, ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4 agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Lizzano.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lizzano (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Tafaro.

Roma, addì 17 agosto 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lizzano (Taranto) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lizzano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Tafaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1978

PERTINI

ROGNONI

(7346)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dai pubblici esercizi, dalle aziende commerciali, industriali, artigiane e dai proprietari di fabbricato di Treviso e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio corrisposti al personale dipendente dai pubblici esercizi, dalle aziende commerciali, industriali, artigiane e dai proprietari di fabbricato di Treviso e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio corrisposti al personale dipendente dai pubblici esercizi, dalle aziende commerciali, industriali, artigiane e dai proprietari di fabbricato di Treviso e provincia, è determinato come segue:

vitto:

L. 12.400 mensili per due pasti giornalieri;

L. 6.200 mensili per un pasto giornaliero;

alloggio:

L. 2.300 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7282)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed artigiane operanti in Varese e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti corrisposto a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed artigiane operanti in Varese e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed artigiane operanti in Varese e provincia, è determinato come segue:

vitto:

un pasto L. 336 giornaliere per 26 giornate = a L. 8.580 mensili;

due pasti L. 600 giornaliere per 26 giornate = a L. 15.600 mensili;

alloggio:

L. 4.200 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7285)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Cuneo;

Vista la nota n. 7830 datata 28 aprile 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Cuneo fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della U.I.L., sig. Giacomo Daniele, dimissionario, con il sig. Valerio Arnaudo;

Decreta:

Il sig. Valerio Arnaudo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Cuneo, quale rappresentante della U.I.L., in sostituzione del sig. Giacomo Daniele, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7277)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Galacryn », nella confezione da 30 confetti da g 0,75 della ditta Laboratori farmaco-biologici Ellem, in Milano. (Decreto di revoca n. 5232/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 6 agosto 1955 e 19 dicembre 1972, con i quali venne registrata al n. 10291 la specialità medicinale denominata « Galacryn », nella confezione da 30 confetti da g 0,75, a nome della ditta Laboratori farmaco-biologici Ellem, con sede in Milano, corso Ticinese, 89, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto lo estratto di ipofisi anteriore contenuta nella stessa è estratto eterologo, privo di attività, e quindi in contrasto con le moderne acquisizioni scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Vista l'istanza in data 29 gennaio 1975, con la quale la ditta interessata chiedeva la variazione di composizione del prodotto suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, che, nella seduta del 22 settembre 1977, ha espresso parere non favorevole alla richiesta modifica di composizione della specialità medicinale di cui trattasi e parere favorevole, invece, alla revoca della registrazione del prodotto stesso;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Galacryn », nella confezione da 30 confetti da g 0,75, registrata al n. 10291, in data 6 agosto 1955 e 19 dicembre 1972, a nome della ditta Laboratori farmaco-biologici Ellem, con sede in Milano, corso Ticinese, 89.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7386)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Guaiacaf » sciroppo, nella confezione flacone da 150 ml, della relativa categoria supposte per adulti, nella confezione 5 supposte da g 2,5 e della serie di categoria supposte per bambini, nella confezione 5 supposte da g 2 della ditta Ellea S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5230/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 16 ottobre 1967 e 30 maggio 1968 con i quali sono state registrate ai numeri 11309, 11309/A e 11309/A-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Guaiacaf » sciroppo nella confezione flacone da 150 ml, la relativa categoria supposte per adulti nella confezione 5 supposte da g 2,5 e la serie di categoria supposte per bambini nella confezione 5 supposte da g 2 a nome della ditta Ellea S.r.l., con sede in Milano, via Schiapparelli, 1, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Guaiacaf » sciroppo nella confezione flacone da 150 ml, della relativa categoria supposte per adulti nella confezione 5 supposte da g 2,5 e della serie di categoria supposte per bambini nella confezione 5 supposte da g 2, registrate rispettivamente ai numeri 11309, 11309/A e 11309/A-1, in data 16 ottobre 1967 e 30 maggio 1968 a nome della ditta Ellea S.r.l., con sede in Milano, via Schiapparelli, 1.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7384)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nevrum » compresse, nella confezione 20 compresse da 10 mg della ditta Benros S.r.l., in Cenate Sotto. (Decreto di revoca n. 5223/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 ottobre 1972, con il quale venne registrata al n. 18823 la specialità medicinale denominata « Nevrum » compresse, nella confezione 20 compresse, da 10 mg a nome della ditta Benros S.r.l., con sede in Cenate Sotto (Bergamo), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i controlli, eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, hanno avuto esito non favorevole, avendo evidenziato in alcuni casi una deficienza di principio attivo del 18% ed in altri casi un eccesso pari al 34,5% o al 43% ed essendo risultato inoltre che le compresse avevano peso variabile da g 0,163 a g 0,340;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nevrum » compresse, nella confezione 20 compresse da 10 mg, registrata al n. 18823 in data 3 ottobre 1972, a nome della ditta Benros S.r.l. di Cenate Sotto (Bergamo).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7377)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cafcetina B_1 » supposte, nella confezione da 4 e 6 supposte della ditta Neoterapici Benvegna S.n.c., in Palermo. (Decreto di revoca n. 5213/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 dicembre 1967, con il quale è stata registrata al n. 20390 la specialità medicinale denominata « Cafcetina B_1 » supposte, nella confezione da 4 e 6 supposte a nome della ditta Neoterapici Benvegna S.n.c., già con sede in Milano, via S. Gregorio, 10, ed ora in Palermo, via P. E. Giudici, 163, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cafcetina B_1 » supposte, nella confezione da 4 e 6 supposte, registrata al n. 20390, in data 27 dicembre 1967, a nome della ditta Neoterapici Benvegna S.n.c., con sede in Palermo, via P. E. Giudici, 163.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7367)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Policitina », nella confezione 10 compresse e della relativa categoria sciroppo nella confezione flacone × g 75 della ditta Tullio Locatelli, in Padova. (Decreto di revoca n. 5221/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 6 aprile 1954 e 11 ottobre 1954, con i quali sono state registrate ai numeri 8795 e 8795/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Policitina », nella confezione 10 compresse e la relativa categoria sciroppo nella confezione flacone × g 75, a nome della ditta Tullio Locatelli, con sede in Padova, via delle Palme, 5, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Policitina », nella confezione 10 compresse e della relativa categoria sciroppo nella confezione flacone × g 75, registrate rispettivamente ai numeri 8795 e 8795/A, in data 6 aprile 1954 e 11 ottobre 1954, a nome della ditta Tullio Locatelli, con sede in Padova, via delle Palme, 5.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7375)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Disulfabiotico » compresse, nella confezione da 20 compresse della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi, in Milano. (Decreto di revoca n. 5218/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 20 giugno 1959 e 20 novembre 1962, con i quali è stata registrata al n. 15281 la specialità medicinale denominata « Disulfabiotico » compresse, nella confezione da 20 compresse, a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi, con sede in Milano, via Osoppo, 7, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Disulfabiotico » compresse, nella confezione da 20 compresse, registrata al n. 15281 in data 20 giugno 1959 e 20 novembre 1962, a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi, con sede in Milano, via Osoppo, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7372)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sulfabiotina » compresse, nella confezione 8 compresse da g 0,6 e della relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone da g 100 della ditta Barek Drugs Chemicals, in Roma, e poi cedute alla ditta I.P.A. - International Pharm-Avia, in Roma. (Decreto di revoca n. 5222/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 28 dicembre 1961 e 3 aprile 1962, con i quali sono state registrate ai numeri 18789 e 18789/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Sulfabiotina » compresse, nella confezione 8 compresse da g 0,6 e la relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone da g 100, a nome della ditta già Laboratori antibiotici I.C.F. ora Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la ditta succitata è stata dichiarata fallita con sentenza n. 31766 in data 9 gennaio 1970 del tribunale di Roma e che le specialità medicinali di proprietà della medesima sono state cedute attraverso la curatela fallimentare alla ditta I.P.A. - International Pharm-Avia, con sede in Roma, via del Casale Cavallari, 53;

Considerato che quest'ultima ditta non ha a tutt'oggi richiesto la registrazione a proprio nome del prodotto di cui trattasi;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sulfabiotina » compresse, nella confezione 8 compresse da g 0,6 e della relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone da g 100, registrate rispettivamente ai numeri 18789 e 18789/A in data 28 dicembre 1961 e 3 aprile 1962, a nome della ditta Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, e poi cedute alla ditta I.P.A. - International Pharm-Avia, con sede in Roma, via del Casale Cavallari, 53.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7376)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Micocetina » capsule, nella confezione 10 capsule e della relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone da g 60 della ditta Società italiana del Bergamon, in Roma. (Decreto di revoca n. 5220/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 24 ottobre 1955 e 29 ottobre 1960, con i quali sono state registrate ai numeri 10487 e 10487/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Micocetina » capsule, nella confezione 10 capsule e la relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone da g 60, a nome della ditta Società italiana del Bergamon, con sede in Roma, via Tiburtina, 1431, preparata nell'officina fermaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Micocetina » capsule, nella confezione 10 capsule e della relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone da g 60, registrate rispettivamente ai numeri 10487 e 10487/B in data 24 ottobre 1955 e 29 ottobre 1960, a nome della ditta Società italiana del Bergamon, con sede in Roma, via Tiburtina, 1431.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7374)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Furilene » compresse, nella confezione da 15 compresse della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Causyth S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5219/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 febbraio 1973, con il quale è stata registrata al n. 14613 la specialità medicinale denominata « Furilene » compresse, nella confezione da 15 compresse, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Causyth S.p.a., con sede in Milano, via Serio, 6, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Furilene » compresse, nella confezione da 15 compresse, registrata al n. 14613 in data 24 febbraio 1973, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Causyth S.p.a., con sede in Milano, via Serio, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7373)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stero B/12 Bruco » tipo normale, nella confezione 6 fiale polvere da mg 55,1 + 6 fiale solvente da 2 cc della ditta Farmaceutici Bruco, in Genova. (Decreto di revoca n. 5217/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 6 maggio 1961, con il quale è stata registrata al n. 18902 la specialità medicinale denominata « Stero B/12 Bruco » tipo normale, nella confezione 6 fiale polvere da mg 55,1 + 6 fiale solvente da 2 cc a nome della ditta Farmaceutici Bruco, con sede in Genova, via Passo Olivette, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i controlli eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, hanno avuto esito non favorevole, essendo stata rilevata la non corrispondenza al dichiarato per un surdosaggio di tiamin di fosfato pari al 34%;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Stero B/12 Bruco » tipo normale, nella confezione 6 fiale polvere da mg 55,1 + 6 fiale solvente da 2 cc, registrata al n. 18902, in data 6 maggio 1961, a nome della ditta Farmaceutici Bruco, con sede in Genova, via Passo Olivette, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7371)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Quattro Geri con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7326)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1978.

Affidamento al Consorzio volontario per la tutela del vino « Santa Maddalena » dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini e, in particolare, l'art. 21, secondo cui può essere affidato, ai consorzi volontari per la tutela dei vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di vigilare, nei confronti soltanto dei propri consorziati, sull'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto nonchè dei rispettivi disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali nonchè di distribuire, ai consorziati medesimi, i contrassegni di Stato previsti dall'art. 7 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 novembre 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine « controllata » del vino « Santa Maddalena » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda e la documentazione presentata dal Consorzio volontario per la tutela del vino Santa Maddalena, con sede in Bolzano, via Argentieri n. 6, con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico della vigilanza di cui al sopracitato art. 21;

Visto il parere che sulla domanda anzidetta ha espresso il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella seduta dell'8 febbraio 1978;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il Consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per il vino a denominazione di origine controllata « Santa Maddalena », riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, citato in premessa, al Consorzio volontario per la tutela del vino Santa Maddalena, limitatamente ai propri associati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1978

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALIVERTI

(7287)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1978.

Proroga delle attuali misure dei salari e dei periodi di occupazione medi e convenzionali per i lavoratori portuali ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche di malattia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, lettera *d*), della legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente l'istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali », il quale prevede che, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali, possono essere fissate retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1977, con il quale sono state determinate le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali per il periodo corrente dal 1° gennaio 1977 a tutto il 31 dicembre 1977;

Ritenuta l'opportunità di confermare le precedenti determinazioni delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali dei lavoratori portuali;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione di malattia per i lavoratori portuali gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione determinati con il decreto ministeriale 24 giugno 1977 sono prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

(7330)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1978.

Proroga delle attuali misure dei salari e dei periodi di occupazione medi e convenzionali per i lavoratori portuali di Genova e Savona ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche di malattia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, lettera *d*), della legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente l'istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali », il quale prevede che, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali, possono essere fissate retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali;

Visto l'art. 8, quarto comma, della stessa legge, il quale stabilisce che ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche per i lavoratori portuali di Genova e Savona, si applicano gli stessi criteri indicati nel secondo comma del punto *d*) del precedente art. 3;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1977, con il quale sono state determinate le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali di Genova e Savona per il periodo corrente dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1977;

Ritenuta l'opportunità di confermare le precedenti determinazioni delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali dei lavoratori portuali di Genova e Savona;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione di malattia per i lavoratori portuali di Genova e Savona gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione determinati con il decreto ministeriale 23 giugno 1977 sono prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

(7331)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1978.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 15831 del 9 agosto 1978, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 6 punti a decorrere dal 1° agosto 1978;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 3 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1978, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo):

portieri .	L. 228,60
addetti alle pulizie . . .	» 214,50

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania esclusa Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo, Sardegna):

portieri	L. 196,50
addetti alla pulizia	» 184,50

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7286)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur, in Radicofani, stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.A. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimenti di Abbadia San Salvatore e Radicofani (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7446)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orient - Nuova ceramica ducale, in Modena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 ottobre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Orient - Nuova ceramica ducale di Modena, con effetto dal 20 ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orient - Nuova ceramica ducale di Modena, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7444)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1978.

Modificazione alla denominazione sociale della società « Fiduciaria emiliana - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, in « Multeco - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. » e trasferimento della sede sociale da Bologna a Bergamo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1977, con il quale la società « Fiduciaria emiliana - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Bologna, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 28 aprile 1978 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Multeco - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. » ed ha trasferito la sede in Bergamo, nonché la successiva comunicazione-istanza del 28 aprile 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 29 agosto 1977 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società « Fiduciaria emiliana - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Bologna, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Multeco - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », ed alla sede sociale trasferita a Bergamo.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il citato decreto 29 agosto 1977 si intende, pertanto riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1978

Il Ministro dell'indusrtia, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(7311)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centoottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nel citato comma la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, il periodo di centoottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centoottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana..

Roma, addì 4 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7447)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.A. - Industrie tessili Alois, con sede e stabilimento in Briano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.T.A. - Industrie tessili Alois, con sede e stabilimento in Briano (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 settembre 1977 al 5 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.A. - Industrie tessili Alois, con sede e stabilimento in Briano (Caserta), è prolungata fino al 4 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7466)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.A. - Industrie tessili Alois, con sede e stabilimento in Briano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.T.A. - Industrie tessili Alois, con sede e stabilimento in Briano (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1978 e 4 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 settembre 1977 al 4 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.A. - Industrie tessili Alois, con sede e stabilimento in Briano (Caserta), è prolungata fino al 4 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7467)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orient - Nuova ceramica ducale, in Modena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 ottobre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Orient - Nuova ceramica ducale di Modena, con effetto dal 20 ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orient - Nuova ceramica ducale di Modena, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1978

Il Ministro: Scotti

(7445)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Vittorio Widemann, con sede e stabilimento in San Germano Chisone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cotonificio Vittorio Widemann, con sede e stabilimento in San Germano Chisone (Torino);

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Vittorio Widemann, con sede e stabilimento in San Germano Chisone (Torino), è prolungata fino al 30 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1978

Il Ministro: Scotti

(7451)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1977;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 5 settembre 1978

Il Ministro: Scotti

(7448)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del

citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 10 aprile 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7442)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa chimica italiana, con sede e stabilimento in Pontecchio Marconi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alfa chimica italiana, con sede e stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna);

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 novembre 1977 al 20 maggio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa chimica italiana, con sede e stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata fino al 20 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7464)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Vittorio Widemann, con sede e stabilimento in San Germano Chisone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cotonificio Vittorio Widemann, con sede e stabilimento in San Germano Chisone (Torino);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1978 e 5 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Vittorio Widemann, con sede e stabilimento in San Germano Chisone (Torino), è prolungata fino al 30 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 197, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7452)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa chimica italiana, con sede e stabilimento in Pontecchio Marconi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alfa chimica italiana, con sede e stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 23 marzo e 5 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 novembre 1977 al 20 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa chimica italiana, con sede e stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata fino al 20 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1978

Il Ministro: Scotti

(7465)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 15 novembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1977, 11 marzo 1978 e 28 giugno 1978 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 15 novembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1978

Il Ministro: Scotti

(7443)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Emilia-Romagna, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Emilia-Romagna provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Bologna - piogge persistenti a carattere torrenziale del 13, 14, 15, 16 aprile 1978; alluvione del 15 aprile 1978.

Forlì - piogge persistenti a carattere torrenziale dell'11, 14, 15, 26 aprile 1978.

Modena - piogge persistenti a carattere torrenziale del 4, 5, 6 aprile 1978.

Parma - piogge persistenti a carattere torrenziale del 17, 24 marzo; 12, 13, 14 aprile 1978.

Piacenza - piogge persistenti a carattere torrenziale del 10, 11 febbraio; 4, 5, 6 marzo; 13, 14, 15, 24, 29 aprile 1978.

Reggio Emilia - piogge persistenti a carattere torrenziale del 2, 15 febbraio; 3, 7, 24, 31 marzo; 1, 16, 25, 30 aprile 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(7332)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1978.

Limitazione all'applicazione del regolamento (CEE) numero 368/77 della commissione del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita, mediante gara, di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 368/77 della commissione del 23 febbraio 1977 e successive modificazioni, relativo alla vendita, mediante gara, di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame;

Visto il regolamento (CEE) n. 1615/78 della commissione dell'11 luglio 1978 che modifica l'allegato del succitato regolamento (CEE) n. 368/77 relativo ai metodi di denaturazione del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 368/77, disposizioni integrative per l'attuazione in sede nazionale delle succitate norme comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 368/77 della commissione del 23 febbraio 1977, è fatto obbligo nel territorio italiano di far ricorso alla denaturazione del latte scremato in polvere secondo le formule, indicate nel paragrafo 1 dell'allegato al citato regolamento, con esclusione della denaturazione per incorporazione diretta nei mangimi.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica è vietata, in anticipo alla scadenza prevista dal regolamento (CEE) n. 1615/78, la produzione di latte scremato in polvere denaturato secondo la formula 1 G, di cui al paragrafo 1 « denaturazione » dell'allegato al succitato regolamento (CEE) n. 368/77.

La commercializzazione del latte scremato in polvere, denaturato con la predetta formula 1 G, e dei mangimi dallo stesso derivati, è consentita sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(7494)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1978.

Applicazione del regolamento (CEE) n. 1080/77 del consiglio relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli allievi degli istituti scolastici.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1080/77 del consiglio del 17 maggio 1977, relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattieri agli allievi degli istituti scolastici, modificato dal regolamento (CEE) n. 1039/78 del consiglio del 22 maggio 1978;

Visto il regolamento (CEE) n. 1598/77 della commissione, che stabilisce le modalità di cessione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1546/78 della commissione del 4 luglio 1978;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti d'intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative per l'attuazione in sede nazionale delle succitate norme comunitarie;

Considerata altresì, l'opportunità di avvalersi delle autorizzazioni, di cui agli articoli 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1598/77;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1598/77 sono ammessi al contributo comunitario, previsto dal regolamento (CEE) n. 1080/77, i seguenti prodotti:

latte intero pastorizzato o sottoposto a trattamento U.H.T.;

yogourt di latte intero;

yogourt allo zucchero, al cioccolato o alle frutta, contenente in peso, almeno 85% di latte intero;

yogourt di latte parzialmente scremato;

yogourt allo zucchero, al cioccolato o alle frutta contenente, in peso, almeno 85% di latte parzialmente scremato;

formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materie grasse nella sostanza secca uguale o superiore al 45%.

Art. 2.

Sono beneficiari del contributo le scuole materne pubbliche e le scuole materne regolarmente autorizzate, le scuole pubbliche e private parificate di qualsiasi ordine e grado, dalla scuola primaria alla scuola secondaria superiore, ai cui allievi, nell'ambito di programmi unitari stabiliti dalle amministrazioni comunali, adottati dalle giunte comunali e regolarmente approvati, venga distribuito, a pezzo agevolato o gratuitamente, latte e/o prodotti derivati.

Art. 3.

Le amministrazioni comunali, che abbiano stabilito programmi, ai sensi dei regolamenti comunitari citati in premessa, dovranno presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., via Palestro n. 81 - 00185 Roma, domanda in carta semplice, in duplice copia, corredata del programma, nel quale siano indicati tutti quegli elementi utili per consentire all'A.I.M.A. di effettuare i versamenti con ogni possibile sollecitudine, il numero ed il tipo di istituti assistiti.

Per ogni ordine di scuola dovranno essere indicati almeno:

1) il numero degli istituti che potranno usufruire del contributo, con l'indicazione del numero degli allievi;

2) il numero dei giorni di distribuzione del latte intero e/o degli altri prodotti lattiero-caseari nel corso dell'anno scolastico;

3) il tipo e/o i tipi di prodotti che si intendono distribuire, nonchè le rispettive quantità giornaliere pro-capite e quelle totali;

4) l'entità della spesa prevista per il programma e l'ammontare della contribuizione da parte dell'amministrazione pubblica, che non deve essere inferiore al 33% dell'aiuto comunitario;

5) gli elementi di calcolo utilizzati per giungere al prezzo di cessione o alla cessione gratuita;

6) l'impegno a sottostare alle ispezioni dell'organo di controllo.

Art. 4.

Le amministrazioni comunali dovranno predisporre, ove già non esistano, dei registri con pagine numerate, di cui dovranno essere forniti gli istituti scolastici interessati alla distribuzione del latte, nei quali dovranno essere riportati, per mese, i giorni effettivi di presenza degli allievi ed i quantitativi di latte intero e/o di prodotti lattiero-caseari quotidianamente distribuiti. Detti registri dovranno essere firmati pagina per pagina dal capo dell'istituto (o da un suo delegato) che è responsabile della veridicità dei dati ivi riportati.

I documenti relativi alle dichiarazioni di effettiva frequenza degli allievi ed ai quantitativi di prodotti forniti (buoni consegna, fatture, ecc.) dovranno essere trattenuti per un periodo non inferiore a cinque anni presso le amministrazioni medesime, suddivisi per istituti.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1598/77, per gli istituti che praticano particolari attività sportive, che dispongano di adeguate attrezzature di distribuzione e di controllo, nonchè per gli istituti per i minorati, il quantitativo giornaliero pro-capite di latte che può beneficiare dell'aiuto è elevato sino ad un massimo di 0,40 kg.

In questo caso sono proporzionalmente adeguati i quantitativi di prodotti derivati.

A tale fine le amministrazioni comunali dovranno farne specifica menzione nell'istanza alla quale va allegata, in aggiunta alla normale documentazione, una dichiarazione del competente provveditorato agli studi, dalla quale risulti l'idoneità dell'istituto ad usufruire del beneficio di cui al succitato art. 3.

L'amministrazione comunale dovrà in tal caso precisare nella domanda il quantitativo massimo di latte intero e/o altri prodotti lattiero-caseari che saranno distribuiti quotidianamente ad ogni singolo allievo.

Art. 6.

Le amministrazioni comunali che intendono dotare gli istituti scolastici di attrezzature adatte alla conservazione, al riscaldamento ed alla distribuzione del latte, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) numero 1598/77, dovranno farne specifico riferimento nel programma che accompagna la richiesta all'A.I.M.A., predisponendo, per ciascun istituto scolastico che si intende dotare delle attrezzature sopra specificate, il relativo dettagliato piano economico di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(7495)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1978.

Modalità di rilascio delle quietanze relative ai versamenti per imposta sul valore aggiunto effettuati presso gli uffici IVA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Ritenuta la necessità di sostituire il proprio decreto 29 dicembre 1972, concernente le modalità di rilascio delle quietanze relative ai versamenti per l'imposta sul valore aggiunto, in attuazione delle norme contenute nell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751,

relativa al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito;

Ritenuta la necessità di disciplinare, in considerazione dell'attuazione di un sistema meccanizzato, le forme e le modalità di rilascio delle quietanze da parte degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, anche in deroga agli articoli 238 e 240 del citato regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il cassiere del servizio autonomo di cassa nell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, per i versamenti effettuati dai contribuenti e dalle aziende di credito delegate al pagamento dell'imposta, rilascia quietanza da ottenersi a ricalco dall'ordine di incasso previsto dall'art. 38 delle istruzioni sulla organizzazione e sul funzionamento del servizio autonomo di cassa approvate con decreto ministeriale 19 marzo 1960.

Art. 2.

La quietanza prevista dal precedente articolo contiene i seguenti elementi:

1) ufficio emittente;

2) soggetto che effettua il versamento e relativo numero di partita IVA ovvero denominazione della azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il versamento;

3) causale del versamento e corrispondente codice del tributo;

4) numero progressivo per ogni esercizio e per ogni ufficio;

5) importo in cifra ed in lettere della somma versata;

6) data della riscossione;

7) firma del cassiere e timbro a calendario dell'ufficio.

Art. 3.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° ottobre 1978 per tutti gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto compresi nella circoscrizione degli ispettorati compartimentali tasse ed imposte indirette sugli affari di Torino, Aosta, Milano, Genova, Trento, Bolzano, Venezia, Trieste, Bologna e Roma e dal 1° gennaio 1979 per tutti gli altri uffici.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7310)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1760/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali.

Regolamento (CEE) n. 1761/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1762/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale.

Regolamento (CEE) n. 1763/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 1764/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Italia.

Regolamento (CEE) n. 1765/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune importazioni di cereali da foraggio in Italia.

Regolamento (CEE) n. 1766/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1767/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni.

Regolamento (CEE) n. 1768/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che fissa per la campagna 1978-79 l'importo dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi e il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi.

Regolamento (CEE) n. 1769/78 della commissione, del 27 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1770/78 della commissione, del 27 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1771/78 della commissione, del 27 luglio 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1772/78 della commissione, del 27 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1773/78 della commissione, del 27 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1774/78 della commissione, del 24 luglio 1978, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi delle zone I, II, III, IV, V e VI.

Regolamento (CEE) n. 1775/78 della commissione, del 24 luglio 1978, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso i Paesi delle zone I, II, III, IV, V e VI.

Regolamento (CEE) n. 1776/78 della commissione, del 27 luglio 1978, che fissa il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1777/78 della commissione, del 27 luglio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1778/78 della commissione, del 27 luglio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1779/78 della commissione, del 27 luglio 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1780/78 della commissione, del 27 luglio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1781/78 della commissione, del 27 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1782/78 della commissione, del 27 luglio 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1719/78 della commissione, del 20 luglio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 200 del 24 luglio 1978.

Pubblicati nel n. L 204 *del* 28 *luglio* 1978.

(190/C)

Regolamento (CEE) n. 1783/78 della commissione, del 24 luglio 1978, che determina gli importi degli elementi mobili e dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1978 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

Pubblicato nel n. L 207 *del* 31 *luglio* 1978.

(191/C)

Regolamento (CEE) n. 1784/78 della commissione, del 27 luglio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 208 *del* 31 *luglio* 1978.

(192/C)

Regolamento (CEE) n. 1785/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto, per il 1978, dal regolamento (CEE) n. 2747/77 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1786/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1787/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1788/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1789/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1790/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1791/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1792/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1793/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1794/78 della commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1795/78 della commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Lega delle società della Croce rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1796/78 della commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di sorgo destinato alla Lega delle società della Croce rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1797/78 della commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1798/78 della commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1799/78 della commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1800/78 della commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad una bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica del Gana a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1801/78 della commissione, del 28 luglio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Pakistan a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1802/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1570/78 per quanto concerne la definizione del quellmehl.

Regolamento (CEE) n. 1803/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1629/77 recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 1804/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1024/78 relativo ad azioni destinate ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari comunitari all'esterno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1805/78 della commissione, del 28 luglio 1978, relativo al ritiro da parte delle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli dei prodotti che non soddisfano alle regole di commercializzazione da esse adottate.

Regolamento (CEE) n. 1806/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che fissa, per la campagna 1978-79, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria versata dopo la trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 1807/78 della commissione, del 28 luglio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 919/78 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1808/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1809/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che stabilisce le norme per il pagamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate.

Regolamento (CEE) n. 1810/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1811/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che sopprime i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1812/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 205 *del* 29 *luglio* 1978.

(193/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 27 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Atel S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalla società Atel S.p.a. di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Atel S.p.a. di S. Giorgio a Cremano (Napoli).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(7356)

Deliberazione 27 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore acque minerali nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende del settore acque minerali nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(7357)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edificatrice « Ovidio », in Milano, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1978 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edificatrice « Ovidio », in Milano, costituita in data 3 dicembre 1966 per atto a rogito del notaio dott.ssa Giuliana Raja ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il sig. Luciano Cucoch.

(7360)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « La Municipale », in Torino

Con decreto ministeriale 27 luglio 1978, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « La Municipale », in Torino, è stata prorogata fino al 30 novembre 1978.

(7361)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di sismologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova è vacante la cattedra di sismologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7515)

Vacanza della cattedra di composizione architettonica presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia è vacante la cattedra di composizione architettonica, alla cui copertura l'Istituto interessato intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del corpo accademico del predetto Istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7516)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 18 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	833,20	833,20	833,15	833,20	833,20	833,15	833,30	833,20	833,20	833,20
Dollaro canadese	715,10	715,10	715,50	715,10	715,25	715,05	715,20	715,10	715,10	715,10
Franco svizzero	522,99	522,99	523 —	522,99	522,50	522,95	522,70	522,99	522,99	522,95
Corona danese	152,48	152,48	152,50	152,48	152,50	152,45	152,535	152,48	152,48	152,45
Corona norvegese	158,63	158,63	158,70	158,63	158,65	158,60	158,72	158,63	158,63	158,60
Corona svedese	187,86	187,86	187,90	187,86	187,80	187,85	187,90	187,86	187,86	187,85
Fiorino olandese	386,43	386,43	386,75	386,43	386,25	386,40	386,65	386,43	386,43	386,40
Franco belga	26,624	26,624	26,6375	26,624	26,62	26,60	26,655	26,624	26,624	26,62
Franco francese	189,89	189,89	189,85	189,89	189,85	189,85	189,95	189,89	189,89	189,85
Lira sterlina	1625,70	1625,70	1627 —	1625,70	1625,90	1625,65	1625,89	1625,70	1625,70	1625,70
Marco germanico	419,63	419,63	419,75	419,63	419,75	419,60	419,73	419,63	419,63	419,60
Scellino austriaco	58,015	58,015	58,05	58,015	58,03	58 —	58,023	58,015	58,015	58 —
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,30	18,15	18,30	18,10	18,33	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	11,227	11,227	11,23	11,227	11,22	11,20	11,232	11,227	11,227	11,22
Yen giapponese	4,354	4,354	4,3550	4,354	4,35	4,32	4,354	4,354	4,354	4,35

Media dei titoli del 18 settembre 1978

Rendita 5 % 1935	73,875
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,325
» 5 % (Ricostruzione)	99,050
» 5 % (Città di Trieste)	98,375
» 5 % (Beni esteri)	98,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,700
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	78,675
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	75,525
» 9 % » » 1975-90	84,100
» 9 % » » 1976-91	84,350
» 10 % » » 1977-92	88,100
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,500
» » » » 1-10-1979	101,400
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,925
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,750
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92,350
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,150
» » » 10 % 1- 1-1981	95,375
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,450
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1978

Dollaro USA	833,25
Dollaro canadese	715,15
Franco svizzero	522,845
Corona danese	152,507
Corona norvegese	158,675
Corona svedese	187,88
Fiorino olandese	386,54
Franco belga	26,639
Franco francese	189,92
Lira sterlina	1625,795
Marco germanico	419,68
Scellino austriaco	58,019
Escudo portoghese	18,24
Peseta spagnola	11,229
Yen giapponese	4,354

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a cinquanta posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 maggio 1978 il decreto ministeriale 24 febbraio 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a cinquanta posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale del 6 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(7339)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a settantacinque posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 maggio 1978 il decreto ministeriale 17 febbraio 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a settantacinque posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana, indetto con decreto ministeriale del 6 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(7340)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Zulian Artemio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Bacchini Italo, primario presso gli ospedali riuniti di Livorno, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale che si terrà a Roma il giorno 15 giugno 1978 in sostituzione del prof. Zulian Artemio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 228

(7396)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Giovannetti Sergio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni di lavoro precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Pisi Emilio, direttore dell'istituto di patologia speciale medica I e metodologia clinica dell'Università di Bologna, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia che si terrà a Roma il giorno 12 maggio 1978 in sostituzione del professor Giovannetti Sergio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 226

(7397)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che l'ente ospedaliero di Pontedera ha comunicato che il prof. Cortese Luigi è stato collocato a riposo in data 31 gennaio 1977;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Frignani Lucio, primario presso l'ente ospedaliero di Viadana, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale che si terrà a Roma il giorno 15 giugno 1978 in sostituzione del prof. Cortese Luigi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1978
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 224

(7395)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il dott. Capotorto Carlo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Russo Ronco Caterina, consigliere del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica che si terrà a Roma il giorno 14 giugno 1978 in sostituzione del dott. Capotorto Carlo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1978
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 201

(7394)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15301 del 20 luglio 1976, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nei comuni di Cinisi, Gangi e Marineo;
Visto il proprio decreto n. 14171 del 23 giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;
Visto il proprio decreto n. 14172 in data 23 giugno 1978, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle sedi ed alla nomina dei vincitori sulla base delle preferenze espresse da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione;
Considerato che il dott. Paladino Alberto nominato ufficiale sanitario del comune di Cinisi ha comunicato con nota in data 3 agosto 1978 di rinunziare alla nomina;
Ritenuto di conseguenza di dover procedere alla nomina del concorrente che lo segue in graduatoria e che ha indicato tale sede in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Curcurù Elio, nato a Cinisi il 2 febbraio 1947, domiciliato a Cinisi, corso Umberto I n. 100, è nominato in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario di Cinisi.
Il predetto sanitario dovrà assumere servizio presso la predetta sede entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Cinisi.

Palermo, addì 25 agosto 1978

Il medico provinciale: PRIOLO

(7341)

OSPEDALE DELLA CARITA' DI BOBBIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto della divisione di medicina.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Bobbio (Piacenza).

(3272/S)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione;
un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica;
un posto di direttore della farmacia esterna.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesi (Ancona).

(3275/S)

OSPEDALE DI VITTORIO VENETO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittorio Veneto (Treviso).

(3276/S)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(3256/S)

OSPEDALI DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(3261/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(3262/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario di cardiochirurgia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di dermatologia;
un posto di assistente di emodialisi e nefrologia (a tempo pieno);
tre posti di assistente di broncopneumologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(3257/S)

SPEDALI RIUNITI «S. MARIA DELLA SCALA» DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(3274/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
due posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di urologia;
un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza e servizio di pronto soccorso;
un posto di assistente (medico) dell'astanteria, pronto soccorso e servizio di medicina generale della dipendenza di Rosignano Solvay.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(3258/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. **20.**

Nuove autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1978 e anni successivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 6 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione del programma di attività e di interventi della provincia autonoma, in connessione con il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978, sono autorizzate per l'anno finanziario medesimo le ulteriori spese, rispettivamente i limiti d'impegno, seguenti:

Istruzione e cultura:

1) lire 20 milioni, per l'elaborazione di un piano di processi formativi ai sensi della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 29;

Edilizia abitativa:

2) lire 1.200 milioni, per interventi nel settore della edilizia abitativa agevolata ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni;

Campo sociale:

3) lire 100 milioni, per la concessione di un ulteriore contributo alla Caritas Diocesana per le finalità indicate dalla legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38;

Agricoltura:

4) lire 2.790 milioni, per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi delle leggi provinciali 11 gennaio 1974, n. 1 e 31 agosto 1974, n. 11;

5) lire 500 milioni per la concessione di contributi e concorsi a favore dei territori montani ai sensi della legge regionale 8 febbraio 1956; n. 4;

6) lire 800 milioni, per opere di rimboschimento, di difesa dalle valanghe e di rinsaldamento del suolo ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 39;

7) lire 1.092 milioni, per contributi alle comunità montane ai sensi della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, e successive modifiche e integrazioni;

8) lire 100 milioni, quale limite d'impegno per contributi annui costanti ad assuntori di masi chiusi ai sensi della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni;

9) lire 200 milioni, quale limite d'impegno per contributi in conto interessi ai sensi della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

10) lire 300 milioni, quale limite d'impegno per contributi in conto interessi ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, e successive modifiche e integrazioni;

11) lire 100 milioni, quale limite d'impegno per contributi annui costanti ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, e successive modifiche e integrazioni;

Commercio:

12) lire 1.800 milioni, per la realizzazione di zone commerciali ai sensi della legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 15 e legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48, art. 6;

13) lire 200 milioni, quale limite d'impegno per contributi annui costanti per la costruzione di magazzini commerciali ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

14) lire 220 milioni, per contributi annui costanti per il miglioramento delle attrezzature e per la ristrutturazione aziendale nel settore distributivo ai sensi delle leggi provinciali 14 dicembre 1974, n. 39, e 10 novembre 1976, n. 42. Il limite d'impegno è ripartito come segue: lire 40 milioni per contributi quinquennali e lire 180 milioni per contributi decennali;

Industria:

15) lire 200 milioni, quale limite d'impegno per concorsi annui costanti a favore delle piccole e medie imprese industriali ai sensi della legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46, e successive modifiche e integrazioni;

16) lire 250 milioni, quale limite d'impegno per concorsi annui costanti per l'acquisto e la sistemazione di aree industriali ai sensi della legge provinciale 6 novembre 1973, numero 66;

Artigianato:

17) lire 650 milioni, quale limite d'impegno per contributi in conto interessi a favore delle imprese artigiane ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1;

Turismo:

18) lire 256 milioni, per l'ulteriore finanziamento dell'ufficio provinciale per il turismo ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, art. 54;

19) lire 550 milioni, per contributi e sussidi alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e alle associazioni pro loco ai sensi delle leggi provinciali 22 agosto 1973, n. 24, e 8 novembre 1974, n. 19;

20) lire 600 milioni, quale limite d'impegno per contributi annui costanti per lo sviluppo e il miglioramento della ricettività alberghiera ai sensi della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche e integrazioni;

Lavori pubblici:

21) lire 880 milioni, per la progettazione, costruzione e sistemazione di strade di interesse provinciale ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 47;

Trasporti:

22) lire 250 milioni, per l'attuazione della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, in materia di servizi speciali di trasporto;

23) lire 100 milioni, per la realizzazione di impianti fissi e attrezzature per il servizio di trasporto pubblico di persone ai sensi della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, art. 1;

24) lire 100 milioni, per l'ammodernamento degli impianti funiviari della linea San Genesio-Bolzano ai sensi della legge provinciale 6 giugno 1977, n. 14, art. 2, lettere *a*) e *b*);

Tutela dell'ambiente:

25) lire 600 milioni, per la realizzazione di servizi, impianti e aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi delle leggi provinciali 14 dicembre 1974, numero 38, e 23 dicembre 1976, n. 57;

26) lire 500 milioni, per la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto ai sensi della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni.

Le annualità relative ai limiti d'impegno di cui al comma precedente saranno iscritte nei bilanci provinciali per gli anni seguenti:

lire 100 milioni, di cui al punto 8), dal 1978 al 1992;
lire 200 milioni, di cui al punto 9), dal 1978 al 1997;
lire 300 milioni, di cui al punto 10), dal 1978 al 1997;
lire 100 milioni, di cui al punto 11), dal 1978 al 1992;
lire 200 milioni, di cui al punto 13), dal 1978 al 1989;
lire 40 milioni, di cui al punto 14), dal 1978 al 1982;
lire 180 milioni, di cui al punto 14), dal 1978 al 1987;
lire 200 milioni, di cui al punto 15), dal 1978 al 1987;
lire 250 milioni, di cui al punto 16), dal 1978 al 1992;
lire 650 milioni, di cui al punto 17), dal 1978 al 1992;
lire 600 milioni, di cui al punto 20), dal 1978 al 1992.

Art. 2.

Ferme restando le relative norme sostanziali, è autorizzato a carico degli esercizi finanziari successivi al 1978 il rifinanziamento delle spese in unica soluzione, previste dall'art. 1 della presente legge, nella misura che sarà stabilita annualmente dalla legge di approvazione del bilancio, entro i limiti degli importi autorizzati complessivamente per l'anno finanziario in corso.

Art. 3.

Per l'acquisto di autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di persone ai sensi della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, è autorizzata a carico degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980 la spesa annua di lire 1.300 milioni.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 15.658 milioni previsto dagli articoli 1 e 3 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede per lire 526 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 2480 (punti 3 9 e 12 dell'elenco illustrativo), e per lire 15.132 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente (punti 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, per lire 1.500 milioni, e 16 dell'elenco illustrativo).

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le variazioni indicate nell'allegata tabella *A*.

Art. 6.

Il sesto comma dell'art. 13 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La concessione dell'indennità è comunque subordinata alla presentazione da parte dell'interessato, entro il termine che sarà stabilito annualmente dalla giunta provinciale, di una domanda all'assessorato per l'agricoltura e le foreste, contenente le indicazioni che verranno specificate dall'assessorato stesso ».

Art. 7.

Il limite massimo del prestito di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, modificato dal terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 40, è elevato a lire 200 milioni.

Il limite massimo indicato al comma precedente si applica anche a favore di coloro che hanno inoltrato domanda di contributo ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, per l'anno 1978, qualora ne facciano richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I limiti massimi di spesa ammissibile a contributo provinciale, indicati all'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 39, sono elevati rispettivamente a lire 25 milioni per i benefici di cui al primo comma e a lire 75 milioni (suddivisi in lire 25 milioni per arredamenti e attrezzature e in lire 50 milioni per opere murarie e acquisto di terreno) per i benefici di cui al secondo comma dell'articolo medesimo.

Art. 8.

Alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, è aggiunto quanto segue:

« L'attività di commercio all'ingrosso deve essere documentata con la presentazione di un certificato di iscrizione nel registro ditte tenuto dalla camera di commercio. Nel computo dei tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa o delle modifiche della ragione sociale ».

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 maggio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*)

LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. 21.

Concessione di contributi ai comuni per l'installazione di posti telefonici pubblici o aperti al pubblico nelle frazioni o in località isolate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del 6 giugno* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIAE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere ai comuni contributi per l'installazione di posti telefonici pubblici o aperti al pubblico in frazioni o in località isolate.

A questo scopo la giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale in una misura che può giungere fino al 75 % del preventivo di spesa redatto dalla SIP.

Per ottenere il contributo ai sensi del comma precedente, il comune deve presentare alla giunta provinciale - assessorato lavori pubblici - una domanda corredata della seguente documentazione:

a) una copia autenticata del preventivo di spesa redatto dalla SIP;

b) il piano di finanziamento;

c) una dichiarazione con la quale il titolare dell'apparecchio telefonico si impegna a tenere l'impianto a disposizione del pubblico ed a sistemare in luogo ben visibile il simbolo internazionale indicatore di un posto telefonico (fac-simile del disco combinatore del telefono).

Art. 2.

Dopo l'ultimazione dei lavori, la direzione tecnica provinciale ne accerta l'avvenuta esecuzione e l'assessore ai lavori pubblici, sulla base di un certificato della medesima direzione tecnica provinciale, autorizza il pagamento del contributo al comune.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 13 milioni, al cui onere si provvede mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 4270 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.

Gli stanziamenti a carico degli esercizi successivi saranno stabiliti annualmente con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 maggio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 22.

Disposizioni transitorie in materia di protezione della selvaggina e disciplina della caccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del 6 giugno* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella provincia autonoma di Bolzano si applicano, a decorrere dal 19 gennaio 1978 e fino a quando non verrà emanata una legge provinciale organica, le sanzioni amministrative previste nel titolo X della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 2.

Per quanto non espressamente diversamente disciplinato dalla presente legge, continuano, per la materia della protezio-

ne della selvaggina e dell'esercizio della caccia, ad avere applicazione nel territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni vigenti alla data 18 gennaio 1978.

Art. 3.

Le sanzioni previste dall'art. 43, testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, tuttora in vigore per quanto disposto al precedente art. 2, sono quadruplicate.

Tutte le altre sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e non sostituite con quelle del titolo X della legge 27 dicembre 1977; n. 968, ai sensi del precedente art. 1, sono sostituite dalla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000.

Art. 4.

In caso di contestazione di una delle infrazioni previste alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, tutti gli agenti di vigilanza venatoria sono autorizzati a procedere al sequestro amministrativo delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi e al sequestro della sola selvaggina negli altri casi previsti dal medesimo art. 31, nonchè per le infrazioni previste dall'art. 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro novanta giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva, gli agenti provvedono a liberarla immediatamente sul posto.

La selvaggina morta verrà consegnata, per la vendita, alla sezione provinciale della federazione italiana della caccia o al titolare della riserva e il prezzo ricavato potrà essere dagli stessi incamerato, a titolo di risarcimento parziale del danno, solo dopo che sarà definitivamente accertata la sussistenza della infrazione.

Art. 5.

Per le armi sequestrate, ai sensi del precedente art. 4, ove le stesse non debbano essere restituite al legittimo proprietario, ai sensi dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, o trasmesse all'autorità giudiziaria per concorso di reati di competenza dell'autorità giudiziaria medesima, viene disposta la confisca amministrativa dalla stessa autorità che provvede alla irrogazione della sanzione.

Le armi confiscate possono essere usate per esami venatori oppure essere destinate alla vendita, osservate le disposizioni di polizia in vigore sulle armi.

Quanto previsto ai precedenti commi si applica anche agli altri mezzi di caccia o di cattura sequestrati.

Art. 6.

L'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia è regolata, per quanto compatibile, dal procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 maggio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23.

Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa ed all'ordinamento urbanistico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del 6 giugno* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, aggiunta con l'art. 3 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 7-*bis* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 3 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, viene inserito il seguente art. 7-*ter*:

« Le aree soggette ad esproprio in base alle indicazioni di piano urbanistico comunale, di piano di attuazione o di piano di risanamento possono essere acquistate dall'ente avente diritto in via convenzionale qualora il prezzo di acquisto non sia superiore al valore agricolo determinato ai sensi dell'art. 12 e lo ente avente diritto non debba sopportare ulteriori oneri. La relativa delibera diventa esecutiva ai sensi dell'art. 44-*bis* della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche, sentito l'ufficio estimo sulla congruità del prezzo ».

Art. 3.

Al terzo comma dell'art. 10 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto quanto segue:

« L'espropriante effettua il pagamento o il deposito delle indennità di esproprio entro sessanta giorni dall'ordinanza di pagamento o di deposito. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento o per il deposito sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto ».

Art. 4.

All'art. 10 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, vengono aggiunti i seguenti commi:

« Avvenuto il pagamento o il deposito delle indennità ai sensi del terzo comma l'ente espropriante è autorizzato ad occupare gli immobili.

Qualora si tratti di aree assegnate ai sensi dell'art. 26 o dell'art. 35, gli assegnatari prima di essere immessi nel possesso devono versare all'ente espropriante l'importo dovuto a titolo di indennità di esproprio ».

Art. 5.

Il secondo periodo del primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno una apposita commissione, nominata dalla giunta provinciale per la durata della propria carica, provvede per il semestre successivo alla ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee ed alla determinazione di valori agricoli minimi e massimi per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie, nonchè all'individuazione del valore agricolo della coltura più redditizia ai sensi del primo comma del successivo art. 13 ».

Al quarto comma dell'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto quanto segue:

« Il diritto relativo deve essere fatto valere con adeguata documentazione entro il termine di cui al precedente art. 10 ».

Art. 6.

Dopo l'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene inserito il seguente art. 12-*bis*:

« La commissione di cui al primo comma dell'art. 12 è composta come segue:

1) dal dirigente dell'ufficio estimo, quale presidente;

2) da un rappresentante nominato dall'unione provinciale agricoltori e coltivatori diretti altoatesini (Südtiroler Bauernbund);

3) da un rappresentante di una delle confederazioni maggiormente rappresentative di associazioni sindacali provinciali;

4) da un rappresentante del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano;

5) da un dottore agronomo scelto da una terna proposta dal consiglio dell'ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali;

6) da un funzionario dell'amministrazione provinciale dell'agricoltura;

7) da un funzionario dell'amministrazione provinciale delle foreste.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Le mansioni di segretario sono svolte da un impiegato dello ufficio estimo. Ove i componenti cessassero per qualsiasi motivo sono sostituiti.

Per il funzionamento della commissione si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche, concernenti i compensi a componenti di commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale ».

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo:

« Per le aree comprese nei centri edificati, escluse le zone di espansione, l'indennità di espropriazione è commisurata al valore agricolo della coltura più redditizia tra quelle che nel comune coprono una superficie superiore al 10% su quelle coltivate nel comune stesso moltiplicato per 3 ».

All'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni i proprietari devono presentare una dichiarazione resa ai sensi dello art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il tipo di conduzione dei fondi ».

Art. 8.

Al primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le parole « con atto di citazione notificato alla provincia » sono sostituite con le parole « con atto di citazione notificato all'espropriante e alla provincia ».

Art. 9.

Al secondo comma dell'art. 56 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modifiche, viene aggiunto quanto segue:

« Limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, alla costruzione di strade pubbliche, ai lavori di sistemazione dei bacini montani, alle opere di protezione antivalanghe e alle opere idrauliche; negli altri casi di lavori dichiarati per legge urgenti e indifferibili la giunta provinciale deve accertare concretamente tale circostanza in relazione all'interesse pubblico in causa ».

Art. 10.

Nel primo comma dell'art. 16 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sono soppresse le parole « e alle esigenze della ricettività turistica ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 20 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguete:

« Il piano di attuazione comprendente l'intera zona di espansione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel piano urbanistico comunale, può derogare dai limiti di altezza, salvo prescrizioni particolari per singole zone, dalle distanze all'interno della zona e dalle prescrizioni di superficie coperta, mentre le distanze degli edifici dai confini della zona non devono essere inferiori alla metà della altezza delle costruzioni periferiche, salvo che il proprietario dell'attigua zona residenziale consenta la costruzione sul confine della zona. Per costruzioni in fregio a strade o piazze pubbliche, le distanze o l'allineamento sono stabiliti nel piano di attuazione. Le distanze dagli edifici esistenti al di fuori della zona non possono essere inferiori all'altezza dell'edificio più alto, salvo costruzioni in aderenza ».

Art. 12.

L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è sostituito dal seguente:

« L'iniziativa privata è ammessa quando vi concorrono i proprietari di tre quarti dell'area compresa nella zona di espansione ».

Dopo il primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto quanto segue:

« Con contemporanea annotazione del vincolo di destinazione a terreno soggetto all'esproprio per uso di edilizia abitativa agevolata a carico delle particelle previste dal piano di attuazione a tale scopo. In virtù di tale annotazione possono essere liquidate le indennità di esproprio ai sensi dell'art. 10, prima del trasferimento tavolare dell'immobile. Tale annotazione sarà cancellata contestualmente alla pertrattazione tavolare del decreto di esproprio ».

All'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

« I terreni soggetti alle norme di cui agli articoli 21 e 23 non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi rispettivamente sugli usi civici, pertanto gli stessi possono essere escorporati dai rispettivi masi senza ulteriori provvedimenti amministrativi rispettivamente il vincolo di uso civico decade in virtù dei decreti previsti dagli articoli 21 e 23 ».

Art. 13.

Al primo comma dell'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sono soppresse le parole « od economico ».

Il secondo comma dell'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«L'ammissione è disposta in attuazione del programma di utilizzo di cui all'art. 19 con deliberazione della giunta comunale ed è sottoposta al controllo di legittimità della giunta provinciale; nella deliberazione deve essere accertato che al momento dell'assegnazione non esistano cause di esclusione a norma dell'art. 2, lettere *b*) e *c*), limitatamente alle agevolazioni per l'acquisto della proprietà di una abitazione, della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4. Ai residenti nel comune sono equiparati coloro che hanno il posto di lavoro nel comune o nei comuni consorziati ai sensi dell'art. 36. Alla domanda di assegnazione il richiedente deve allegare una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che nel quinquennio antecedente alla domanda non abbia ceduto la proprietà di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia ai sensi della lettera *b*) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ».

All'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, si aggiunge il seguente comma:

« Nelle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere realizzate esclusivamente abitazioni aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, salve le diverse caratteristiche delle abitazioni destinate dall'istituto, ai sensi della lettera *A* dello articolo 2, alle persone anziane ed a case-albergo per lavoratori e studenti ».

Art. 14.

All'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, si aggiunge il seguente art. 32-*quater*:

« In base al decreto di cui all'art. 9 e all'ordinanza di pagamento o di deposito di cui all'art. 10 il presidente del comitato edilizia residenziale determina la concessione dei contributi e prestiti per l'acquisto delle aree ed effettua il deposito rispettivamente il pagamento ai sensi dello stesso art. 10.

Qualora il deposito o il pagamento avvenga a favore di un comune l'emissione del decreto di esproprio è subordinata alla assunzione da parte del comune dell'obbligo di rimborsare il prestito senza interessi entro i limiti di cui all'art. 2, lettera *h*).

I provvedimenti del presidente sono sottoposti al C.E.R. per la ratifica nella seduta successiva ».

Art. 15.

Norma transitoria

I criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio previsti dagli articoli 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, si applicano a tutte le aree occupate dalla provincia per la costruzione o l'ampliamento di strade provinciali per le quali all'entrata in vigore della presente legge non sia stato emanato il decreto di esproprio anche se siano intervenuti accordi amichevoli.

Art. 16.

L'ultimo comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale è abrogato.

Il penultimo comma dell'art. 24 è inserito quale ultimo comma dell'art. 14.

Art. 17.

All'art. 12 dell'ordinamento urbanistico provinciale sono aggiunti i seguenti commi:

« In relazione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 14, il sindaco prima di sottoporre il progetto di piano urbanistico al consiglio comunale per l'adozione deve trasmetterlo alla commissione locale per i masi chiusi integrata da un funzionario dell'ufficio decentrato dall'amministrazione provinciale dell'agricoltura o delle foreste per un parere sull'osservanza delle direttive concernenti il razionale sfruttamento del suolo e la conservazione o ricostituzione delle unità produttive di cui all'ultimo comma dell'art. 14, in armonia con l'osservanza delle altre direttive indicate nell'ordinamento urbanistico provinciale e nella legge di riforma dell'edilizia abitativa. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni.

Inoltre, il sindaco prima di sottoporre, il progetto del piano urbanistico comunale al consiglio comunale per l'adozione deve convocare tempestivamente i rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali per informarli sui criteri di impostazione e sulle caratteristiche essenziali del piano o della sua rielaborazione e sentire il loro parere. In ordine alle altre varianti l'obbligo di sentire le organizzazioni sindacali vale soltanto in caso di individuazione di nuove zone per insediamenti residenziali o produttivi o di nuove aree per opere e impianti di interesse pubblico o in caso di soppressione di zone o aree esistenti ».

Art. 18.

Il secondo comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« Il progetto di piano deve essere trasmesso entro i successivi sessanta giorni a cura del sindaco all'amministrazione provinciale con i pareri di cui all'art 12 con le osservazioni e le proposte di cui al comma precedente, nonchè con le conclusioni del consiglio comunale ».

Art. 19.

All'art. 15 dell'ordinamento urbanistico provinciale la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* le mappe catastali sulle quali sono individuate le zone di espansione, le zone per insediamenti produttivi e le aree riservate a opere e impianti di interesse pubblico, nonchè l'elenco dei proprietari interessati iscritti nei libri fondiari ».

Art. 20.

Il vincolo dell'inscindibilità di cui al secondo comma dello art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale non si applica per i fabbricati residenziali realizzati prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, al di fuori della sede dell'azienda e per i fabbricati residenziali realizzati in aggiunta all'originario fabbricato residenziale agricolo nella sede dell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6, qualora il distacco non comporti pregiudizio per la sede e la gestione dell'azienda agricola, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 43 dell'ordinamento urbanistico provinciale.

Art. 21.

Il quarto comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale è soppresso.

Art. 22.

I proprietari di masi chiusi ai sensi della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6 (22 aprile 1970) che non dispongono di aree coltivate per essere definite minime unità colturali a norma dell'art. 25 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, possono realizzare nella esistente sede del maso chiuso il volume a scopo residenziale con la densità di 0,04 mc/mq se si tratta di aree coltivate ad arativo e prato, rispettivamente in proporzione all'area coltivata e al volume massimo di cui al quinto comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale se si tratta di aree coltivate a vigneto e frutteto. Detta norma si applica esclusivamente ai proprietari che non posseggano altri terreni coltivati oltre a quelli del maso chiuso e abbiano i requisiti e nel caso di maso chiuso coltivato a frutteto e/o a vigneto di cui all'art. 4 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 maggio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 30 maggio 1978, n. 24.

Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 6 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale, dopo avere accantonato le somme necessarie al pagamento delle borse di studio confermabili, determina annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il numero e l'ammontare delle borse da mettere a concorso, fino ad un massimo di L. 750.000 e le modalità della loro assegnazione ».

Art. 2.

L'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Restano fermi gli interventi della provincia a favore di studenti di scuole superiori e di corsi di perfezionamento e di specializzazione, già previsti dall'art. 1, lettere *a)* e *d)*, della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. I contributi sono elevati fino ad un massimo di L. 1.200.000 rispettivamente di L. 3.000.000 ».

Art. 3.

All'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il parere del consiglio scolastico provinciale ai sensi del presente articolo e quello previsto dal quarto comma del successivo art. 5 della presente legge, devono pervenire ai competenti assessorati alla pubblica istruzione della giunta provinciale entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle relative richieste di parere.

Se i pareri non pervengono entro i termini prescritti, la giunta provinciale è autorizzata ad adottare i relativi provvedimenti prescindendo dai pareri stessi ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 30 maggio 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(6903)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782650)